

Relazione al Progetto di Legge

“REVISIONE DEL QUADRO NORMATIVO PER L’ESERCIZIO DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE NEL SETTORE AGRICOLO E AGROALIMENTARE”

Con il progetto di legge proposto, la Regione Emilia-Romagna intende ridisciplinare in modo organico l’esercizio delle funzioni amministrative in materia di agricoltura, nella cornice del riordino istituzionale compiuto con la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città Metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni” e con l’obiettivo di semplificare l’attività amministrativa rivolta principalmente agli interventi di sostegno alle imprese del settore.

Il progetto si pone, al pari della precedente legge regionale 30 maggio 1997, n. 15 “Norme per l’esercizio delle funzioni regionali in materia di agricoltura. Abrogazione della L.R. 27 agosto 1993, n. 34”, come normativa di riferimento per gli interventi regionali in materia di sviluppo agricolo, agroalimentare, agroindustriale proseguendo così la trasformazione del settore agricolo regionale e consentendo all’agricoltura di volgere verso un’impostazione più sostenibile dal punto di vista ambientale e sociale, capace di cogliere l’evoluzione delle politiche, dei mercati, delle tecnologie di produzione e dei cambiamenti sociali e anche climatici.

La legge regionale n. 15 del 1997, ad oltre 20 anni dalla sua approvazione, necessitava infatti di interventi di adeguamento agli orientamenti comunitari, diretti all’apertura delle politiche regionali a nuove sfide ed opportunità, finalizzati al miglioramento ed efficientamento dell’attività amministrativa e delle infrastrutture informatiche a sostegno del settore agricolo.

Il progetto di legge si articola in cinque titoli: funzioni e programmazione (artt. 2-3), consultazione delle parti sociali (art. 4), semplificazione norme procedurali e sanzionatorie (artt. 5-10), sistema informativo agricolo regionale e digitalizzazione dei procedimenti (artt. 11-13) e disposizioni finali (artt. 14-16).

L’**articolo 1**, in particolare, individua le finalità della legge, che consistono nella disciplina degli strumenti di programmazione e pianificazione regionali, nella regolamentazione delle forme di consultazione degli enti e dei soggetti rappresentativi e del sistema informativo agricolo regionale e nella semplificazione delle procedure di concessione dei contributi.

L’**articolo 2** individua le funzioni in materia di agricoltura che fanno capo alla Regione. Il primo comma richiama le funzioni di programmazione e pianificazione e tutte le funzioni amministrative di competenza regionale sulla base della normativa unionale, statale e regionale. Il secondo comma reca un elenco dettagliato di tali funzioni, consistenti principalmente nella formulazione di indirizzi programmatici generali e settoriali, nella gestione di interventi comunitari e nazionali, nel rilascio di certificazioni, abilitazioni e qualifiche, nelle attività di vigilanza e controllo e nella valorizzazione delle produzioni agroalimentari.

L’**articolo 3** disciplina nello specifico l’attività di programmazione della Regione, cui compete il presidio dell’elaborazione del Programma Regionale di Sviluppo Rurale, sulla base della regolamentazione unionale e nazionale, l’approvazione di programmi di intervento, in attuazione di leggi regionali di settore, e la definizione e attuazione in ambito regionale dei programmi nazionali di sostegno previsti dalla disciplina unionale in materia di organizzazioni comuni di mercato.

La norma elenca quindi gli obiettivi perseguiti dalla Regione attraverso gli strumenti di programmazione, quali, a titolo esemplificativo, la competitività ed efficienza dei sistemi produttivi agricoli e agroalimentari, il miglioramento delle condizioni di vita, di lavoro e di reddito degli

imprenditori e degli occupati in agricoltura, la riduzione dei costi di produzione, il miglioramento della qualità dei prodotti e la loro valorizzazione sui mercati e un'equilibrata gestione del territorio.

In tema di consultazione delle parti sociali, l'**articolo 4** conferma il ruolo della Consulta agricola regionale quale organo consultivo della Giunta regionale. Il primo comma attribuisce il presidio all'Assessore regionale competente in materia di agricoltura e ne definisce la composizione, individuandola nei rappresentanti delle organizzazioni agricole maggiormente rappresentative a livello regionale.

Il secondo comma elenca gli atti e gli ambiti in relazione ai quali si esplica l'attività consultiva dell'organo, mentre i commi 3 e 4 demandano alla Giunta regionale la definizione dei criteri di rappresentatività per la costituzione della Consulta, la disciplina delle relative modalità di funzionamento e la nomina dei suoi componenti. Il quinto comma prevede che la partecipazione alla Consulta non comporti oneri a carico della Regione. Infine il comma 6 prevede che la Giunta regionale possa istituire anche tavoli tematici per affrontare specifiche problematiche del comparto agricolo ed agroalimentare, a cui partecipano i componenti della Consulta agricola regionale e i portatori di interessi settoriali.

L'**articolo 5** disciplina il principio in base al quale la concessione di contributi e provvidenze in materia di agricoltura deve basarsi sull'istanza dell'interessato e su criteri predefiniti, conformemente a quanto previsto dalla legislazione statale e regionale. Ai relativi procedimenti si applicano la normativa nazionale in materia di regolarità contributiva e la disciplina antimafia. È previsto inoltre che i medesimi contributi e provvidenze non possano essere concessi qualora non siano rispettate le condizioni stabilite dai contratti collettivi nazionali di lavoro per il personale dipendente.

L'**articolo 6** è dedicato alle provvidenze e agli strumenti di intervento finanziario erogabili dalla Regione a sostegno delle imprese. Il primo comma, in particolare, definisce le forme di agevolazione che la Regione può concedere, ovvero contributi in conto capitale, contributi in conto interessi, garanzie e altre forme di aiuto.

La norma precisa che le erogazioni di contributi per il concorso nell'ammortamento di prestiti e mutui o per finanziamenti a medio o lungo termine sono effettuate direttamente dalla Regione agli istituti di credito o organismi di garanzia.

Per finalità di semplificazione procedimentale, l'**articolo 7**, primo comma, prevede che la documentazione presentata a corredo di una domanda possa essere considerata come utilmente presentata anche a corredo di ulteriori domande rivolte alla stessa amministrazione, purché non siano intervenute modificazioni e purché il richiedente indichi i documenti che ha già presentato all'ente e la domanda cui sono allegati e dichiara che tali documenti mantengono inalterata la loro validità. È fatta salva l'applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445 recante "Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa". Il secondo comma dispone inoltre l'acquisizione d'ufficio di dati, documenti e informazioni in possesso di altre amministrazioni o contenuti in banche dati ufficiali, anche mediante interconnessione ove siano disponibili sistemi di interscambio.

In tema di condizioni di procedibilità delle domande di contributo, i commi 3 e 4 del medesimo articolo precisano che la realizzazione dell'intervento deve essere successiva alla presentazione della domanda e che essa non comporta di per sé né l'impegno di finanziamento da parte dell'amministrazione né precedenza o priorità.

L'**articolo 8** prevede la possibilità per la Regione di erogare acconti del contributo concesso previa presentazione di garanzia fideiussoria, salvo diversa previsione di legge o provvedimento. Gli acconti sui pagamenti di competenza dell'Organismo Pagatore regionale sono invece erogati secondo quanto previsto dalla normativa unionale.

L'**articolo 9** disciplina la revoca delle agevolazioni finanziarie concesse e le relative conseguenze sanzionatorie.

In applicazione di quanto previsto dall'art. 75 comma 1 bis del Decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, introdotto dall'art. 264, comma 2 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è stabilito che, nei casi in cui la revoca sia disposta per aver fornito indicazioni non veritiere tali da aver indotto l'amministrazione a riconoscere benefici non dovuti, sia prevista, dalla data di adozione dell'atto di revoca, l'esclusione da ogni agevolazione per il periodo indicato dal medesimo Decreto. Negli altri casi di esclusione, definiti dagli atti che disciplinano la concessione dei contributi, la durata massima è di un anno, salvo il diverso termine stabilito da disposizioni comunitarie o nazionali. La durata dell'esclusione è stabilita nell'atto di revoca. Le domande di concessione di provvidenze presentate nel periodo di esclusione dalle agevolazioni sono inammissibili.

Salvo diversa previsione, sono invece escluse sanzioni quando la rinuncia al contributo sia successiva al provvedimento di concessione ma non siano stati ottenuti acconti.

Infine, si precisa che alle revoche di pagamenti per superficie o per capi di bestiame, nell'ambito della programmazione sullo sviluppo rurale, si applicano esclusivamente le disposizioni comunitarie e nazionali.

L'**articolo 10** concerne i vincoli di destinazione e d'uso cui sono soggetti i beni acquisiti e le opere realizzate mediante contributi pubblici. Tali beni e opere sono inalienabili e il relativo vincolo di destinazione dura cinque anni, decorrenti dalla data di pagamento dei contributi.

Si prevede inoltre che, su richiesta dell'interessato, la Regione possa autorizzare la dismissione o il mutamento di destinazione dei beni e delle opere oggetto di contributo prima della scadenza del vincolo, purché le finalità per le quali furono concesse le agevolazioni siano state, almeno parzialmente, perseguite. Ciò comporta una proporzionale riduzione del contributo.

A particolari condizioni, la Regione può altresì autorizzare la cessione di beni vincolati nell'ambito di operazioni societarie di fusione, incorporazione, scissione o cessione di rami d'azienda o per decesso del titolare dell'impresa individuale. Ogni altra forma di cessione o conferimento collegata alla cessazione dell'impresa, o l'assenza di preventiva autorizzazione da parte della Regione, comportano la revoca dei contributi concessi.

È, infine, fatta salva l'applicazione della diversa disciplina comunitaria in caso di programmi cofinanziati dall'Unione Europea.

L'**articolo 11** conferma la centralità del Sistema Informativo Agricolo Regionale (SIAR) per la gestione dei procedimenti amministrativi in materia agricola, in attuazione del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 "Codice dell'amministrazione digitale".

Esso comprende l'Anagrafe delle aziende agricole, nonché gli applicativi per la gestione dei procedimenti della Regione e dell'Organismo pagatore regionale (AGREA). La gestione degli applicativi e le necessarie implementazioni spettano alla Regione e ad AGREA in relazione alla titolarità dei procedimenti amministrativi.

Il SIAR opera in connessione con il sistema informativo agricolo nazionale (SIAN) ed è integrato con il sistema informativo regionale (SIR), della cui infrastruttura tecnologica si avvale. I dati di fonte amministrativa e di fonte statistica presenti nelle banche dati del SIAR, in forma aggregata e anonima, sono consultabili attraverso specifici servizi telematici e confluiscono nel sistema Open Data della Regione.

L'**articolo 12** specifica che l'Anagrafe delle aziende agricole, istituita in attuazione del Decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999, n. 503 e disciplinata da uno specifico regolamento regionale, è integrata nel SIAR ed è dotata di funzioni di interoperabilità per la consultazione telematica integrata di registri informatici detenuti da altri enti pubblici. Il fascicolo aziendale, di cui all'art. 9 del medesimo Decreto, ne è parte integrante.

In un'ottica di semplificazione amministrativa, l'**articolo 13** stabilisce che i procedimenti in materia di agricoltura sono gestiti in modalità telematica, attraverso gli applicativi regionali e l'Anagrafe delle aziende agricole. Si prevede infatti che la presentazione di istanze, dichiarazioni e comunicazioni avvenga esclusivamente tramite gli applicativi della Regione o di AGREA e che i soggetti iscritti all'Anagrafe possano consultare il proprio fascicolo aziendale, attivare per via telematica i procedimenti amministrativi e, ove l'applicativo lo consenta, verificare lo stato di avanzamento delle istanze presentate.

I documenti informatici presentati sono conservati nel sistema di gestione documentale della Regione o di AGREA, secondo la titolarità dei procedimenti amministrativi.

L'**articolo 14** si occupa della copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'attuazione della legge. In particolare, per gli esercizi 2021, 2022 e 2023, si fa fronte a tali oneri mediante le risorse autorizzate con riferimento alla L.R. n. 15/1997, nell'ambito della Missione 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca, Programma 1 - Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare, nel Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2021-2023.

Per gli esercizi successivi al 2023, agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si farà fronte mediante le autorizzazioni di spesa annualmente disposte dalla legge di approvazione del bilancio.

L'**articolo 15** abroga la legge regionale 30 maggio 1997, n. 15 "Norme per l'esercizio delle funzioni regionali in materia di agricoltura. Abrogazione della L.R. 27 agosto 1993, n. 34".

L'**articolo 16** detta, infine, le disposizioni transitorie e finali, stabilendo che i procedimenti di revoca delle provvidenze attivati in vigore della L.R. n. 15/1997 siano conclusi secondo le disposizioni in essa contenute. Si prevede inoltre che i vincoli di destinazione e di uso di durata decennale imposti ai sensi della L.R. n. 15/1997, a seguito dell'entrata in vigore della presente legge, siano ridefiniti in cinque anni.

Da ultimo, la norma prevede che il rinvio alla L.R. n. 15/1997 disposto in altre leggi regionali o regolamenti, si intenda riferito alla presente legge.